



CITTÀ di VALLO della LUCANIA

Piazza Vittorio Emanuele II n. 44 – 84078 Vallo della Lucania (SA)
(C.F. 84000010656 – P. IVA 00785220658)

ORDINANZA SINDACALE N. 010 / 2021

(Prot. n. 5875 del 22 Maggio 2021)

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Sospensione attività didattiche in presenza Classe 4/A TPS I.I.S. “Cenni-Marconi” plesso Marconi Badolato.

IL SINDACO

PREMESSO che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili per via aerobica (Covid-19), in precedenza stabilito fino al 31 gennaio 2021 dal Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, già differito al 30 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021, dall'art. 10 del successivo Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 96, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*»;

VISTO, in particolare, che l'art. 3 del citato D.L. 22 aprile 2021, n. 52, al comma 1 stabilisce: «*Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.*»;

LETTA la nota prot. n. 2856 del 21/05/2021 con cui il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Cenni Marconi ha segnalato che si è verificato un caso positivo al Covid-19 su una studentessa della classe 4A del corso PTS del plesso Marconi di via Badolato;

VISTO che il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione – UOPC 69-70 di Vallo della Lucania ha comunicato di aver sottoposto ad isolamento fiduciario fino a nuova comunicazione e comunque fino all'esito del secondo TNF tutti gli alunni ed il personale Docente che hanno avuto l'ultimo contatto con la studentessa positiva il giorno 18 c.m. in ambito scolastico, secondo gli elenchi trasmessi dal Dirigente dell'I.I.S. Cenni Marconi con nota n. 2863 del 22/05/2021; nella stessa nota il Dirigente Medico ha indicato anche le date di esecuzione dei due tamponi in modalità drive-in nei giorni 24/05 e 01/06/2021;

RITENUTO di dover provvedere alla conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza della **Classe 4A PTS del plesso Marconi di via Badolato dell'Istituto di Istruzione Superiore “CENNI – MARCONI”** fino all'esito del secondo TNF su tutti gli individuati contatti stretti del caso positivo e di disporre l'immediata sanificazione straordinaria degli ambienti della struttura scolastica frequentati dalla studentessa risultata positiva al Covid-19;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, stipulato in data 6 agosto 2020, sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione con le parti sociali (Protocollo di Sicurezza per la ripresa di settembre);

VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” dell'Istituto Superiore di Sanità ed in particolare il paragrafo 2.2.3 “Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola”;

VISTO l'articolo 50, comma 5 del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000, sui poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco quale rappresentante della comunità locale in materia di igiene e sanità pubblica;



CITTÀ di VALLO della LUCANIA

Ordinanza Sindacale n. 010/2021 (prot. n. 5875 – 22 maggio 2021)

-ORDINA-

La sospensione di tutte le attività didattiche “in presenza” della **Classe 4A PTS del plesso Marconi di via Badolato dell’Istituto di Istruzione Superiore “CENNI – MARCONI”** fino a completamento del percorso diagnostico su tutti i contatti stretti del caso Covid-19 accertato, individuati dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Referente Covid-19, secondo i protocolli vigenti e, comunque, fino all’esito del secondo TNF che sarà praticato in data 01/06/2021.

Durante tale periodo, il Dirigente Scolastico:

- è autorizzato ad organizzare le attività didattiche in DaD per la Classe 4A;
- farà eseguire un intervento di sanificazione straordinaria della classe 4A e di tutti gli ambienti scolastici frequentati dall’alunna positiva al Covid-19, da parte di ditta specializzata comunicandone l’avvenuta esecuzione al Comune ed alle altre Autorità competenti in materia.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno farà conoscere gli esiti dei TNF praticati sui contatti stretti del caso Covid accertato (studenti e Docenti della classe 4A PTS) individuati dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Referente Covid-19.

-DISPONE-

che la presente Ordinanza:

- sia affissa all’Albo on line del Comune di Vallo della Lucania;
- sia notificata a mezzo pec al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Cenni Marconi”;
- sia trasmessa al Prefetto di Salerno, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno – UOPC 69-70 di Vallo della Lucania, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, alla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Vallo della Lucania, **22 maggio 2021**



IL SINDACO
Antonio ALONZI